

TRIBUNALE DI TERAMO

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART 414 c.p.c.

della signora **Mirella DI GIOVANNI C.F. DGVMLL64R63L103E** nata a Teramo il 23.10.1964 e ivi residente a Nepezzano Strada Provinciale snc, elettivamente domiciliata in Teramo, via D'Annunzio 39, presso lo studio dell'avvocato **Francesca Borsa C.F. BRSFNC73T56A515H**, che la rappresenta e difende, come da delega allegata al presente atto; il sottoscritto procuratore dichiara a sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di pec francesca.borsa@arubapec.it , ovvero al n. di fax 0861.370676

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila,

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Abruzzo (c.f. 93028190663) in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede legale a L'Aquila in via Nurzia loc Boschetto Pile domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Abruzzo – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo (c.f. 80004250678), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Teramo, Largo San Matteo 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila

in contraddittorio

con

ISTITUTO COMPRENSIVO “Margherita Hack” Castellalto – Cellino (c.f. 80003190677), in persona del Dirigente scolastico e legale



rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Castellalto (Te) via del Municipio 1, pec teic82400b@pec.istruzione.it

e con

ISTITUTO COMPENSIVO D'Alessandro-Risorgimento (c.f. 92026000676), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Teramo, in via Aeroporto 2, pec teic83200a@pec.istruzione.it

e con

ISTITUTO COMPENSIVO Isola del Gran Sasso-Colledara (c.f. 92027310678), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Borgo San Leonardo – Isola del Gran Sasso (Te), pec teic81900X@pec.istruzione.it

e con

ISTITUTO COMPENSIVO Teramo-San Nicolò a Tordinò (c.f. 92025990679), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Teramo, via della Pace 2, pec teic83100e@pec.istruzione.it

Oggetto: accertamento in via definitiva del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio per la graduatoria 2021/2024 di III[^] fascia – illegittimità del recesso *ante tempus* dal contratto COVID a tempo determinato del 22.11.2021 con termine al 30.12.2021 prorogato – risarcimento del danno.

CCNL applicato: CCNL Comparto Scuola, 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni

F A T T O

Premessa.

1. La ricorrente è iscritta nelle graduatorie di III[^] fascia 2021/2024 attualmente con il seguente punteggio:
- C.S. 10,07



- A.T. 9,80

- A.A. 11,37 (**doc.1** – estratto posizione individuale aggiornata al 23.11.2022).

2. Le scuole resistenti hanno aggiornato e rettificato il punteggio della signora Di Giovanni, il 23.11.2022, in ottemperanza alla ordinanza cautelare del Tribunale di Teramo sezione lavoro rgl n. del 29.09.2022 (**doc.2** – ordinanza e comunicazione USP), con la quale:

“1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara, previa disapplicazione del certificato di servizio dell’1.12.2021 e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio giuridico maturato in relazione ai servizi prestati dalla stessa negli anni 2006 e 2021, fino alla revoca del 14.12.2021; 2) ordina alle Amministrazioni convenute di adottare ogni provvedimento necessario e conseguente al predetto riconoscimento; 3) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.3.500,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Francesca Borsa, dichiaratasi antistataria” (cfr doc.2).

3. Le spese legali non sono state ancora versate.
4. Con il presente ricorso, la signora Di Giovanni intende accertare in via definitiva l’illegittimità/illiceità della condotta tenuta dalle resistenti con riferimento alla arbitraria rettifica del punteggio, dunque alla risoluzione *ante tempus* dell’ultimo contratto a tempo determinato del 22.11.2021 e, conseguentemente, il proprio diritto al risarcimento del danno.



5. A tal fine, si offre al Giudice una puntuale ricostruzione dei fatti di causa.

A) I fatti oggetto del giudizio cautelare, presupposti anche del presente giudizio.

6. La signora Di Giovanni è iscritta alle graduatorie di III^a fascia (**doc.3** – domande 2001-2021) ultima graduatoria 2021/2024, scuola capofila I.C. San Nicolò-Teramo.

7. Ha presentato domanda di ingresso per le graduatorie di III^a fascia, dichiarando il seguente punteggio (punteggio titoli culturali):

- A.A.	(8,67+2+1,50)	12,16	punteggio dichiarato
--------	---------------	-------	-------------------------

- A.T.		13,16	punteggio dichiarato (doc.1 prima domanda).
--------	--	-------	--

8. È stata quindi inserita nelle graduatorie di III^a fascia D.M. 150/2001 del 10.10.2001, con il seguente punteggio:

- A.A.	12,17
- A.T.	13,17 (doc.2).

9. Nel corso degli anni, ha prestato servizio, con distinti contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, presso:

- I.C. D'Alessandro-Risorgimento, dall'8.02.2006 al 6.03.2006,

- I.C. Isola del Gran Sasso, dal 19.02.2021 al 10.06.2021,

- I.C. Castellalto, dal 22.11.2021 al 14.12.2021

- tuttavia, la ricorrente ha ricevuto copia soltanto del primo contratto (**doc.4** – contratto di lavoro).

A) Primo contratto di lavoro, c/o IC D'Alessandro-Risorgimento Teramo.

10. Quanto al primo contratto, sottoscritto con I.C. D'Alessandro-Risorgimento per il **profilo di A.A. - assistente amministrativo**, si deve precisare quanto segue:

a) il contratto è stato attivato dall'**8.02.2006**,



b) in seguito l'Istituto ha fatto la verifica ex art. 6 D.M. 55/2005 presso la scuola capofila,

c) quindi il 18.02.2006, l'I.C.S. San Nicolò a Tordino ha trasmesso alla Direzione Didattica 4° Circolo Risorgimento la domanda di inserimento nella graduatoria del personale ATA della signora Di Giovanni, del 18.07.2005,

d) nella predetta domanda risultano dichiarati dalla ricorrente i seguenti punteggi: A.A. 12,16 e A.T. 13,16,

e) risultano anche corretti a penna (da altra mano) i decimi di punteggio, ovvero, risulta barrato il numero 16 (relativo al punteggio 13,16) che è stato corretto inserendo il numero 17 (quindi 13,17),

f) per errore della capofila, la ricorrente è stata inserita nella graduatoria con i seguenti punteggi: A.A. 17 e A.T. 17 (con tutta evidenza, chi ha fatto l'inserimento ha letto anziché 13,17 il solo numero 17 corretto),

g) il 25.02.2006, la scuola Risorgimento ha pertanto dichiarato che
“...

- *Tenuto conto che dall'esame della documentazione acquisita dall'interessata le autocertificazioni corrispondono a verità,*

- *Tenuto conto che trattasi del primo rapporto di lavoro,*

- *Tenuto conto che la scuola pilota ha erroneamente inserito i punteggi spettanti*

- *Decreta*

- La **Convalida positiva dei dati dichiarati**

- *La correzione del punteggio erroneamente attribuito dalla scuola pilota ... come da schema indicato ... punti spettanti AA 12,17, AT 11,67, punti attribuiti AA 17, AT 17” (doc.5 – Certificazione di Convalida del 25.02.2006),*

h) il 25.02.2006, il contratto a tempo determinato è stato quindi revocato il 25.02.2006:



“... Si comunica che il contratto con Lei stipulato è revocato. La S.V. è tenuta a prestare servizio sino al reperimento, sulla base della graduatoria di Istituto debitamente aggiornata, dell’avente diritto.”
(doc. 6 – revoca del 25.02.2006).

11. Non è seguito altro contratto di lavoro, ma di fatto la ricorrente ha continuato a svolgere la prestazione **fino al 6.03.2006**, salvo quanto si dirà oltre.

B) Secondo contratto di lavoro, c/o IC Isola del Gran Sasso-Colledara.

12. Quanto al secondo contratto, sottoscritto con I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara, per il **profilo di C.S. - collaboratrice scolastica**, si deve precisare quanto segue:

a) che il contratto è stato attivato il **19.02.2021**,

b) in seguito l’Istituto, in occasione della verifica ex art. 7 comma 5 D.M. n. 640/2017, ha rilasciato **convalida del punteggio** attribuito nella graduatoria di Istituto III^ fascia, triennio 2018/2021, precisando inoltre:

*“... profilo **AA** titoli culturali 8,67, punteggio servizio 2,5, punteggio convalidato **11,17**; **AT** titoli culturali 6,00, punteggio servizio 3,6, punteggio convalidato **9,60**; **CS** titoli culturali 8,67, punteggio servizio 0,4, punteggio convalidato **9,07**”* (doc.7 – convalida del 30.03.2021).

C) Terzo contratto di lavoro, c/o IC Castellalto-Cellino.

13. Quanto al terzo e ultimo contratto, sottoscritto con l’I.C. Castellalto-Cellino, per il **profilo di C.S. - collaboratrice scolastica**, si deve precisare quanto segue:

a) il contratto è stato attivato il **22.11.2021**,

b) si tratta di contratto a tempo determinato sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 comma 4 ter D.L. 73/2021 e successive modifiche e integrazioni (così detti contratti Covid per il personale ATA), con scadenza al 31.12.2021,



c) i predetti contratti Covid – quindi anche quello della ricorrente - sono stati prorogati fino al termine delle lezioni, grazie allo stanziamento nella legge di bilancio per il 2022 dei necessari fondi, che ha consentito al MIUR di anticipare la comunicazione di proroga già al 28.12.2021, a mezzo e-mail indirizzata a tutte le istituzioni scolastiche (**doc.7 – normativa contratti Covid**), con le seguenti modalità: prima proroga al 31.03.2022 e seconda proroga al termine delle lezioni,

d) tuttavia, nel caso della ricorrente, in occasione della verifica, il 25.11.2021, l'Istituto ha chiesto all'I.C. D'Alessandro-Risorgimento la documentazione presentata per il primo contratto e, sorprendentemente, per la prima volta dopo 15 anni l'I.C. D'Alessandro-Risorgimento ha rilasciato un certificato di servizio in cui è scritto che “N.B. il suddetto servizio dall'8.02.2006 al 6.03.2006 risulta prestato di fatto e non di diritto a seguito rettifica del punteggio in sede di convalida dei dati dichiarati”(**doc.8** – richiesta e certificato di servizio del 1.12.2021,)¹; la stessa comunicazione è pervenuta all'I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara, (**doc. 10** – richiesta e risposta),

e) ne è derivato ulteriormente che l'I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara, ha rettificato il punteggio della ricorrente e dichiarato che “*per il periodo dal 19.02.2021 al 10.06.2021 non deve essere attribuito alcun punteggio*” (**doc.11** - rettifica in autotutela 9.12.2021) e allo stesso modo, l'I.C. Castellalto-Cellino ha rettificato il punteggio della ricorrente, A.A. da 11,37 a 10,67; A.T. da 9,80 a 6,50; C.S. da 10,07 a 8,92 (**doc. 12** – rettifica punteggio 14.12.2021 e **doc.13** – determina di non validità del servizio del 14.12.2021 – prot.11293 del 14.12.2021) ed ha revocato *ante tempus* il contratto Covid a tempo

¹Dallo stesso certificato risulterebbe inoltre un secondo contratto di lavoro con l'I.C. D'Alessandro-Risorgimento, dal 3.03.2006 al 6.03.2006 che tuttavia mai è stato sottoscritto né tanto meno visionato dalla ricorrente, che ne ha sempre ignorato l'esistenza (**doc.9** – copia autentica del contratto di lavoro non sottoscritto), nel quale è riportata la medesima dicitura riferita nel certificato di servizio, ossia che: “*N.B. il suddetto servizio dall'8.02.2006 al 6.03.2006 risulta prestato di fatto e non di diritto a seguito rettifica del punteggio in sede di convalida dei dati dichiarati*”



determinato con la seguente motivazione: “... *a seguito di rettifica punteggio graduatoria triennio 2021-2024 ... di conseguenza sarà* (si intendeva scrivere non sarà) *computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 22.11.2021 al 14.12.2021. ...*”(doc. 14 – revoca del contratto di lavoro).

14. Con pec del 27.12.2021, la ricorrente ha impugnato i singoli provvedimenti di rettifica emessi dalle resistenti e contestato l’illegittimo recesso *ante tempus* dall’ultimo contratto a tempo determinato, senza essere riscontrata (doc.15 – pec legale).
15. La ricorrente si è ricollocata a partire dal 12.04.2022, con contratto a tempo parziale e indeterminato di 35 ore settimanali ed una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.416,41 lordi (doc.16 – storico lavorativo e busta paga).
16. Con l’ordinanza rgl n. emessa dal Tribunale di Teramo il 29.09.2022 (doc.16 - ordinanza), la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento delle misure in via di urgenza necessarie a garantire il ripristino del punteggio corretto, reputando fondato il diritto (*fumus*) e sussistente il *periculum in mora*, come già anticipato (cfr doc.2).

DIRITTO

I) Il diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio: riconoscimento delle prestazioni rese di diritto e non solo di fatto.

A)

La signora Di Giovanni ha lavorato con distinti contratti a tempo determinato, in qualità di assistente amministrativo e di collaboratrice scolastica, nell’arco complessivo di 15 anni (dal 2006 – primo contratto, al 2021 – secondo e terzo contratto).

Con il primo inserimento in graduatoria la scuola capofila ha erroneamente trascritto il punteggio della ricorrente (da 12,17 punteggio dichiarato dalla signora Di Giovanni a 17 punteggio indicato per errore dalla scuola).



Ovviamente il punteggio elevato ha determinato la prima chiamata, quindi la sottoscrizione del primo contratto di lavoro con la D'Alessandro-Risorgimento, ma all'esito della prima verifica dirigenziale, il punteggio è stato corretto, dando atto che si trattava di errore commesso dalla scuola capofila e il contratto è stato tempestivamente revocato.

Tuttavia, in tale occasione, il dirigente non ha mai emesso un provvedimento che dichiarasse la prestazione come resa di fatto e non di diritto.

La ricorrente non avendo avuto tale tipo di comunicazione ha dunque inserito nelle successive domande anche il servizio reso dal 28.02.2006 al 6.03.2006.

In seguito, la signora Di Giovanni è stata chiamata dall'I.C. Isola del Gran Sasso Colledara ed ha svolto servizio dal 19.02.2021 al 10.06.2021; l'Istituto in questione ha convalidato il punteggio dichiarato, quindi il contratto di lavoro è stato eseguito fino alla naturale scadenza.

Pertanto, nella successiva graduatoria sono stati considerati entrambi i servizi prestati, ossia, quello in favore dell'I.C. D'Alessandro-Risorgimento così come quello in favore dell'I.C. Isola del Gran Sasso Colledara.

La ricorrente è stata nuovamente chiamata, dall'I.C. Castellalto-Cellino, che ha fatto le dovute verifiche con richiesta della documentazione presentata dalla ricorrente ex art. 7 comma 5 D.M. 640/2017, alla scuola D'Alessandro-Risorgimento.

Soltanto il 1.12.2021 la scuola Risorgimento ha emesso un certificato di servizio in relazione al primo contratto di lavoro (quello stipulato nel 2006) in cui è scritto che la prestazione svolta dalla Di Giovanni era da considerarsi come resa di fatto e non di diritto, per rettifica del punteggio.

Lo stesso certificato è stato inviato anche alla scuola Isola del Gran Sasso-Colledara.

Entrambe le scuole hanno quindi emesso provvedimenti di rettifica del punteggio e i servizi prestati dalla ricorrente sono stati tutti "azzerati".

Per fare ordine sulle norme applicabili al caso, essendo trascorso un lasso di tempo molto ampio, è indispensabile considerare preliminarmente, che il



primo provvedimento della D'Alessandro-Risorgimento – quello relativo alla convalida dei dati con rettifica del punteggio, è stato emesso come già scritto, **vigente il D.M. 55/2005** e, quanto agli altri provvedimenti che qui si impugnano e contestano, ovvero autotutela e rettifica punteggio dell'I.C. Gran Sasso-Colledara (doc.10) - è stato emesso **vigente il D.M. 640/2017** – mentre rettifica del punteggio e revoca dell'ultimo contratto di lavoro dell'I.C. Castellalto-Cellino (doc.11 e doc.12) – sono stati emessi **vigente il D.M. 50/2021**.

Giova a questo punto passare in rassegna le norme citate, relative alle verifiche in capo ai dirigenti, in caso di primo contratto di lavoro.

Il D.M. 55/2005 prevedeva a tal proposito che:

*“Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante , per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. **6.6** - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 scolastiche indicate nel modello di domanda, nonchè al Sistema Informativo per i necessari e successivi adeguamenti. **6.7** – In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di*



erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 10.10.2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. **6.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione**”.

Successivamente, il D.M. 640/2017 ha invece stabilito che:

“7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. **7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal**



Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. 7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della tessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati". Infine, il D.M. 50/2021 ha confermato la sostanza del precedente decreto, così statuendo:

"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. Ministero dell'Istruzione 13 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi. 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale



servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

I provvedimenti di rettifica del punteggio che qui si impugnano e contestano emessi rispettivamente dall'I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara e dall'I.C. Castellalto-Cellino, così come il certificato di servizio del 1.12.2021, sono nulli e/o illegittimi, perché emessi in violazione tanto del così detto "Regolamento" relativo alle graduatorie di III^a fascia (D.P.R. 445/2000) quanto in generale della normativa in materia di procedimento amministrativo oltre che in violazione della normativa ministeriale, elaborata di volta in volta, sempre con riferimento alle graduatorie triennali di III^a fascia.

In sostanza, sono stati violati i principi garantisti in materia di controlli preventivi – già nella fase di presentazione delle domande – e di verifiche successive, ad opera delle dirigenze scolastiche in fase contrattuale, il tutto come appresso.

B)

La scrivente difesa non può non riscontrare, in primo luogo, la **violazione del principio della necessaria tempestività della verifica della domanda di inserimento ex art. 71 comma 3, D.P.R. 445/2000**, che prevede:

“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o



al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.

Infatti, giova evidenziare che il primo controllo a cui le istituzioni scolastiche sono tenute è espletato sulla domanda di inserimento in graduatoria degli aspiranti e attiene alla valutazione dei titoli e del servizio desumibili dalla medesima domanda. Dunque, nell'ipotesi in cui in fase di inserimento delle domande, si rilevino eventuali omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze, l'istituzione scolastica è tenuta ad avvisare tempestivamente l'aspirante e a chiederne la regolarizzazione ai sensi della norma citata. In questa prima fase i controlli possono avvenire anche a campione, in caso si abbiano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in base all'art. 71, comma 1, del menzionato DPR.

In ogni caso, trattandosi di provvedimenti di rettifica fondati, come già scritto, sul certificato di servizio emesso dalla scuola D'Alessandro-Risorgimento il 1.12.2021, ma recante per la prima volta la dichiarazione che la prestazione di lavoro doveva intendersi di fatto e non di diritto, quindi come già evidenziato, dichiarazione quindi pervenuta per la prima volta alle Istituzioni scolastiche 15 anni dopo l'espletamento del servizio, i provvedimenti assunti sulla base di tale dichiarazione da parte delle scuole Isola del Gran Sasso-Colledara e Castellalto-Cellino, sono illegittimi, altresì per **difetto di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, quindi per violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990**, che prevedono:

“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi” e il successivo art. 8 delle medesima legge indica i requisiti formali della comunicazione di avvio del procedimento stabilendo che: *“Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio, il domicilio*



digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico (...) o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico (...) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)".

Infatti, la ricorrente non ha mai ricevuto, all'epoca e nemmeno successivamente, una formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 relativo al controllo della regolarità del punteggio in precedenza attribuite.

La giurisprudenza ormai consolidatasi sul punto ha affermato che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90"* (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, sentenza 13 novembre 2010, 4138).

In altri termini è sempre illegittimo e quindi nullo, senza bisogno di entrare nel merito, il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla richiamata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Tantomeno è applicabile, ad una siffatta fattispecie, la sanatoria di cui all'art. 21 *octies*, della legge n. 241 del 1990, *"posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto"* (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334). Conforme anche la sentenza T.A.R. Piemonte Sez. II n. 3013 del 2010 che, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha accolto il ricorso della lavoratrice *"in primo luogo per un motivo procedurale come la violazione dell'art. 7 l. n. 241/90"* affermando *"la necessità per l'Amministrazione di effettuare nuovamente il procedimento di calcolo*



del punteggio da assegnare alla ricorrente alla luce degli elementi di fatto eventualmente da lei apportati,” sul presupposto che questi ultimi “rendono allo stato non esaminabili le ulteriori domande svolte”.

C)

Inoltre, con riferimento specifico al provvedimento dell’I.C. Isola del Gran Sasso-Colledara, la scrivente riscontra anche la **violazione del principio di tempestività dei controlli in capo alla dirigenza scolastica**, soprattutto considerando che il predetto Istituto aveva addirittura rilasciato un provvedimento di convalida all’esito dei primi controlli effettuati (!).

Il Dirigente scolastico pertanto, nell’effettuare il controllo, deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni individuando e rendendo note agli interessati le misure per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Sebbene il termine “tempestivamente” utilizzato dal legislatore nell’art. 7 comma 5, del D.M. n. 640 del 2017 non fornisca una scadenza temporale definita, quest’ultima va comunque desunta dall’art. 72, comma 3, del DPR n. 445 del 2000 – espressamente richiamato, insieme all’art. 71 del medesimo DPR, dall’art. 7 comma 4, del D.M. n. 640 del 2017 - il quale stabilisce che “*La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione*” ma anche dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 secondo cui “*nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni*”. Dal combinato disposto delle norme richiamate, si evince chiaramente che il controllo deve essere effettuato entro trenta giorni e che oltre il suddetto limite temporale non può considerarsi in alcun modo tempestivo, come invece richiede la legge.



Nel caso di specie, i controlli successivi al primo, sono avvenuti soltanto a fine novembre del 2021, pertanto trascorsi 5 mesi dalla conclusione del contratto di lavoro. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla ricorrente è stata effettuata quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro e, quindi, ben oltre il termine di legge, con violazione del più generale principio di “buon andamento” dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost, oltre che dei principi di “imparzialità, correttezza e di tutela dell’affidamento” conseguenti al recesso tardivo che l’art. 7 comma 5, del D.M. n. 640 del 2017 mira ad evitare.

Naturale corollario del principio della tempestività dei controlli preventivi è quello contenuto nell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che, come noto, sancisce il **generale obbligo in capo alla P.A di comunicare all’interessato la conclusione dei procedimenti amministrativi “entro il termine di trenta giorni”**. La norma pone in stretto rapporto l’esigenza di semplificazione procedimentale con la garanzia del conseguimento di “risposte” in favore degli utenti in tempi certi e rapidi. Il rapporto tra la semplificazione amministrativa e la certezza e celerità dei tempi del procedimento si rinviene nel principio di semplificazione e in quello di tempestività da considerarsi quali estrinsecazioni del più generale principio del “buon andamento” di cui all’art. 97 Cost. soprattutto inteso come “efficienza” dell’azione amministrativa. Nella cornice normativa descritta si comprende allora come il tempo – *rectius* la certezza dei tempi dell’azione amministrativa - costituisca in sé un autonomo bene della vita ed anche un bene particolarmente “prezioso”, la cui lesione quindi, è suscettibile di produrre rilevanti conseguenze negative nella sfera giuridica patrimoniale (e talvolta anche personale) del privato che subisca l’inerzia o il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere.

Dunque, applicata tale normativa al disposto di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. n. 640 del 2017, si evince come la *ratio* della medesima sia quella di evitare che l’esercizio dell’eventuale potere di autotutela da parte della PA, in ordine ai punteggi attribuiti al personale ATA, vada ad incidere negativamente su



situazioni giuridiche soggettive nelle more consolidate in capo ai soggetti medesimi, per effetto del trascorrere del tempo.

È infatti principio generale vigente in *subiecta materia*, che la tutela della legittimità e della opportunità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'esercizio di attività in autotutela debba avvenire in un tempo ragionevole, in ossequio ai principi di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, nonché di legittimo affidamento. In ossequio a tale principio, l'art. 21 *nonies* della l. n. 241/90 sancisce che *“Il provvedimento amministrativo illegittimo (...) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (...)”*. Appare di tutta evidenza come nel caso di specie, l'effettuazione dei controlli sulla domanda della ricorrente fuori dai termini di legge e la successiva scelta della PA di agire in autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio e alla contestuale risoluzione del contratto di lavoro entro un termine irragionevole, (dopo ben due mesi dall'assunzione in servizio della ricorrente) ha chiaramente comportato il legittimo consolidarsi, in capo alla ricorrente, delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla stipulazione del contratto di lavoro.

Vale la pena soffermarsi sulla normativa applicabile *ratione temporis* al primo rapporto di lavoro, ovvero il D.M. n. 55/2005 emesso il 09.06.2005 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che nella parte relativa alla validità e ai controlli delle domande, recita testualmente all'art. 6 che l'ambito applicativo dei controlli da effettuare deve riguardare *“il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante”*, escludendo quindi determinazioni di fatto non riconducibili alla propria volontà e alla propria condotta e la ricorrente ha reso dichiarazioni corrispondenti al vero, posto che lo stesso dirigente ha convalidato i dati relativi alle dichiarazioni della signora Di Giovanni e, in occasione della revoca del contratto di lavoro, ha



espressamente riferito nel relativo decreto che l'errore nell'inserimento del punteggio è stato generato dalla scuola capofila.

Difatti, alla ricorrente sono stati notificati due distinti provvedimenti:

- il decreto 70 del 25.02.2006, con il quale la scuola Risorgimento ha dichiarato l'assoluta rispondenza al vero delle autocertificazioni della ricorrente, provvedendo ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 55/05 alla positiva convalida dei dati e dei titoli dichiarati, riconoscendo altresì che l'errore fosse stato commesso dalla scuola capofila;
- il decreto 71 del 25.02.2006, con il quale la scuola Risorgimento ha revocato il contratto ai sensi dell'art. 6 co. 8 D.M. 55/05 e ha disposto di protrarre il servizio sino al reperimento dell'avente diritto.

Entrambi i provvedimenti sono stati emanati in forza del richiamo al predetto comma 8, in cui è scritto che *“In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda”* - sempre con riferimento ai dati dichiarati dall'aspirante, come già ricordato.

Ne deriva che:

- 1) il dirigente scolastico all'epoca dei fatti sopra descritti ha scelto di non emettere il provvedimento di cui al comma 7 *“l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 10.10.2001 n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”*,
- 2) quindi, la ricorrente non è stata mai messa in grado di verificare che quel servizio fosse stato considerato dalla scuola come reso di fatto e non di diritto, proprio perché i documenti notificatili non ne fanno menzione, nonostante il



decreto ministeriale applicabile all'epoca imponesse al Dirigente di specificare con apposito provvedimento quando il servizio deve essere considerato come reso di fatto e non di diritto.

D)

I successivi provvedimenti sono in ogni caso nulli e o illegittimi per violazione del D.M. 640/2017 e del D.M. 50/2021, **in quanto non è previsto in tali norme l'azzeramento del punteggio di servizio per precedente rettifica del punteggio in graduatoria.**

Si richiamano le norme già citate per esteso nella sezione II A) del presente paragrafo.

Infatti, per IC. Isola del Gran Sasso-Colledara, il servizio svolto durante la vigenza del secondo contratto di lavoro è stato eseguito in forza di titoli validi e quindi fa punteggio (D.M. 640/2017); allo stesso modo, per I.C. Castellalto-Cellino, il servizio svolto durante la vigenza dell'ultimo contratto di lavoro e prima è stato eseguito in forza di titoli validi e la rettifica del punteggio originaria è stata comunque sempre dichiarata dalla ricorrente.

Si aggiunga che, l'errore iniziale non è stato commesso dalla ricorrente ma dalla scuola capofila, oggi chiamata in causa in contraddittorio e il punteggio in questione è stato sempre correttamente dichiarato dalla ricorrente, che ha agito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede precontrattuali e contrattuali.

Con i decreti ministeriali di cui si tratta, il legislatore ha apertamente dichiarato che l'effetto caducativo del punteggio è tassativamente circoscritto dal legislatore all'ipotesi in cui – sempre nel rispetto del principio di tempestività e immediatezza – il personale abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero difetti il titolo di studio dichiarato.

Nel caso di specie, nessuno di tale presupposto è riconducibile alla condotta posta in essere dalla ricorrente e neppure qualora il servizio sia stato effettuato sulla base di una erronea attribuzione del punteggio.



Giova infatti rimarcare – e non poco – come il legislatore con il DM n. 20 del 2021 (che ricalca integralmente il precedente D.M. n. 640 del 2017) abbia inteso discostarsi dalla precedente disciplina normativa eliminando dall'art. 6 comma 15 la dicitura: *“Il servizio prestato in base ad erroneo punteggio”*.

*

L'ordinanza cautelare ha motivato sul punto come segue:

“ il d.m. 640/2017 e il d.m. 50/2021 i quali, modificando il precedente assetto amministrativo, hanno ristretto il riconoscimento di mero fatto del servizio alle sole ipotesi in cui il personale abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero difetti il titolo di studio dichiarato. È stato invece escluso il riferimento all'ipotesi di servizio prestato in base ad erroneo punteggio. Più nel dettaglio, il d.m. 55/2005 aveva previsto che “In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, (cioè la mancata convalida del punteggio), l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 10.10.2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”. Successivamente, sia il d.m. 640/2017 sia il d.m. 50/2021 hanno invece previsto che “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”. È stato quindi eliminato il riferimento al servizio prestato in base ad un punteggio erroneo. Alla luce di quanto sopra, la



determinazione degli Istituti appare quindi illegittima, perché ha escluso la rilevanza del punteggio maturato dalla lavoratrice in dipendenza dei contratti di lavoro stipulati nel 2006 e nel 2021, in forza di titoli validi, a seguito dell'erronea determinazione, da parte dell'Amministrazione, del punteggio pari a 17.00 e della mancata dichiarazione della natura, di mero fatto, del servizio prestato dalla ricorrente da parte dell'I.C. D'Alessandro. Deve quindi concludersi che l'insegnante, così come ha diritto alla retribuzione e al trattamento previdenziale, ha diritto altresì alla valutazione del servizio prestato. (cfr. in tal senso, Trib. Ravenna Sez. Lav. ord. 1626 del 6.06.2018; Trib. Lanciano Sez. Lav. Sentenza del 6.12.2021 e Corte di Appello di Bari Sez. lav. 7.02.2019 n. 250) ... Né può ritenersi, come prospettato dal Ministero, che la ricorrente, in mala fede, abbia tratto vantaggio dall'errore commesso dall'Amministrazione scolastica. Ed infatti, è pacifico che né l'I.C. San Nicolò a Tordino (scuola capofila) né l'I.C. D'Alessandro hanno mai emesso alcun certificato che attestasse che il servizio prestato dalla lavoratrice fosse valido ai soli fini economici. Di contro, nella Certificazione di convalida dei dati dichiarati del 25.02.2006 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente) vengono decretate: la convalida positiva dei dati dichiarati e la correzione del punteggio erroneamente attribuito dalla scuola pilota. Manca invece la dichiarazione che il servizio fosse stato prestato solo in via di fatto e non di diritto, dichiarazione prescritta dall'art. 6.7 del d.m.55/2005, vigente *ratione temporis*. Né, d'altra parte, risulta sufficiente ad escludere la buona fede della ricorrente il fatto che il certificato contenesse il mero rinvio all'art. 6 comma 8 d.m. 55/2005 – come invece preteso dall'Amministrazione resistente – in quanto l'ordinaria diligenza impone senza dubbio la lettura del documento e la comprensione del significato sostanziale dello stesso, ma non può essere estesa oltre, ricomprendendo anche lo studio delle norme in esso richiamate, perché ciò rientra nella diligenza professionale. In assenza di una dichiarazione espressa del servizio come prestato in via di mero fatto, quindi, non appare sintomatico di mala fede da parte della lavoratrice l'aver dichiarato, nelle al-



*tre domande, il servizio prestato presso l'I.C. D'Alessandro. ... Inoltre, occorre sottolineare altresì che il secondo istituto scolastico (I.C. Isola del Gran Sasso) ha provveduto ad effettuare la rettifica in data 9.12.2021, quindi a distanza di sei mesi dal termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 10.06.2021. Quindi, è ragionevole ritenere che, medio tempore, in occasione del successivo rapporto di lavoro presso l'I.C. "Margherita Hack" dal 22.11.2021 al 14.12.2021, la ricorrente abbia dichiarato il servizio prestato presso il secondo Istituto, confidando nella sua stabilità.", accertando l'esistenza del *fumus* e quindi accogliendo pienamente la tesi attorea, quanto alla illegittima rettifica del punteggio.*

In casi analoghi la recente giurisprudenza di merito, ha accolto le richieste formulate anche in via cautelare, relative alla decurtazione del punteggio in caso di errore indipendente dalla volontà del dipendente, ovvero di errore commesso dalla scuola, perché i decreti ministeriali applicabili anche al caso in esame, prevedono la mancata assegnazione del punteggio per il servizio prestato, soltanto in caso di dichiarazioni false o di servizio reso in mancanza del titolo di studio previsto (Tribunale Lanciano, sentenza n. 82 del 6.12.2021).

Il ragionamento seguito nei precedenti citati è il seguente:

in caso di errore nell'assunzione l'art. 25 del ccnl applicabile (ccnl comparto scuola) al comma 5 prevede espressamente la possibilità di annullamento della procedura di reclutamento e la risoluzione del contratto, ma applicando tale norma, poiché nel contratto di lavoro (ad esecuzione continuata o periodica) la eventuale risoluzione non può travolgere gli effetti già prodotti (art. 1458 c.c.), le prestazioni già rese dal lavoratore non possono essere travolte dalla risoluzione. Per tale ragione, il servizio reso non può essere considerato valido ai soli fini economici, dunque senza riconoscimento del relativo punteggio. Soprattutto non può esserlo quando l'errore nell'assunzione non è dipeso dalla volontà del lavoratore, che in totale buona fede e nel rispetto del principio di correttezza ha reso dichiarazioni veritiere sui servizi prestati e sui titoli posse-



duti all'atto dell'inserimento in graduatoria, per quanto a lui noto. Il più recente orientamento giurisprudenziale tende infatti a sostituire alla rigida regola dell'art. 2126 c.c. il più elastico e tutelante principio dell'affidamento in capo al dipendente in buona fede, che ha confidato nella validità del contratto di lavoro, rinunciando anche ad altre occasioni di lavoro. Tale interpretazione è del tutto in linea con i decreti ministeriali richiamati più volte nel presente atto (D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021) che a differenza dei prevedono che la prestazione resa debba essere considerata di fatto e non di diritto soltanto in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di mancato possesso dei titoli.

II) Illegittimità del recesso *ante tempus* dal contratto a tempo determinato “Covid”.

Diversamente, quanto alla domanda sull'accertamento di illegittimità del recesso *ante tempus* e del conseguente danno, il Giudice cautelare ha statuito che: *“Di contro, deve essere respinta la domanda concernente l'illegittimità del recesso anticipato dal contratto di lavoro avvenuto in data 14.12.2021, trattandosi di un contratto con scadenza naturale al 31.12.2021, con conseguente difetto del periculum in mora. Parimenti, va rigettata la domanda di risarcimento danni, trattandosi di danno di carattere patrimoniale, la cui reintegrazione può essere conseguita con le ordinarie forme di tutela giudiziaria”* (cfr doc.2).

In questa sede va tuttavia rilevato che, costituisce principio consolidato in sede di legittimità quello secondo cui: *“Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e s.s. cod. civ”* - cfr. Cass. sentenza n. 3276 del 2009. Simile principio deve trovare applicazione anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti, nel quale l'Istituto scolastico Castellalto-Cellino, a seguito della sottoscrizione



del contratto di lavoro a termine con la ricorrente, ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato.

Ne consegue che il recesso *ante tempus* comunicato alla ricorrente il 14.12.2021 deve ritenersi **illegittimo** alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non potendo lo stesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi di giusta causa.

Ebbene, l'I.C. Castellalto-Cellino ha risolto il contratto di lavoro in essere con la ricorrente perché ha stabilito – sulla scorta del certificato di servizio rilasciato dall'I.C. D'Alessandro-Risorgimento del 1.12.2021 e della rettifica di convalida di punteggio esercitata in autotutela dall'I.C. di Isola del Gran Sasso-Colledara – che a seguito di rettifica del punteggio la stessa non avesse titolo per stipulare quel determinato contratto, decurtando dal punteggio anche il periodo lavorato dal 22.11.2021 al 14.12.2021, in quanto la prestazione sarebbe stata resa di fatto e non di diritto.

Tuttavia, la ricorrente ha fornito prova documentale del contrario, quindi della insussistenza di tale presunta giusta causa e l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Teramo il 29.09.2022 ha accolto la tesi difensiva della lavoratrice.

Conseguenze.

A)

Insussistenza della giusta causa di recesso, diritto alla proroga del contratto Covid del 22.11.2021. In caso di recesso illegittimo dal contratto a tempo determinato, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, che viene solitamente parametrato alle mensilità che avrebbe percepito se il contratto fosse giunto a naturale scadenza.

In questo caso, si deve rilevare che nonostante il contratto di lavoro scadesse il 30.12.2021, trattandosi di contratti covid era già stato prorogato in pari data dall'art.1 comma 326 della legge di bilancio 2021 per il 2022.



Infatti, il contratto in essere tra la ricorrente e la scuola era un particolare tipo di contratto a tempo determinato, ossia, quello relativo al personale “Covid” stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 comma 4-ter del d.l. 73/2021 (decreto sostegni-*bis*), convertito con modificazioni nella legge 23.07.2021 n. 106, che ha previsto la possibilità di conferire incarichi temporanei al personale docente e ATA per l’anno scolastico 2021/2022, dalla data di presa di servizio fino al 30.12.2021.

Come anticipato, la proroga del termine apposto a tali specifici contratti è stata prevista fin dalla legge di bilancio del 2021 per l’anno 2022, laddove l’art. 1 comma 326 ha stabilito che *“al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58 comma 4-ter lettera a) e b) del d.l. 73/2021 ... può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022”* (**doc.17** – normativa di riferimento).

Si tratta di contratti che sono stati prorogati in tutte le regioni, anche nella Regione Abruzzo, fino a giugno 2022.

Pertanto, la ricorrente chiede anche il riconoscimento del danno da perdita di *chanche*, in quanto se l’I.C. Castellalto-Cellino non avesse risolto (illegittimamente) il contratto di lavoro di cui si tratta, la stessa avrebbe certamente continuato a lavorare fino a giugno 2022.

L’illegittimo atto di risoluzione ha causato alla dipendente un danno da perdita di *chanche* vista l’impossibilità di lavorare per ulteriori 6 mesi, con conseguenze economiche oltre che sul punteggio.

Il suo contratto è stato infatti rinnovato e al suo posto ha lavorato un altro soggetto fino a giugno 2022.

Si può dunque affermare che la ricorrente avesse una sorta di diritto di precedenza (rispetto alla collega che ha preso il suo posto), nel proseguimento del contratto di lavoro prorogato e soprattutto illegittimamente interrotto.

Il datore di lavoro è stato inadempiente ai propri doveri, in quanto avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, controllare i dati relativi ai punteggi



dichiarati e soprattutto avrebbe dovuto applicare fedelmente la normativa di riferimento (d.m. 55/2005, d.m. 640/2017 e il d.m. 50/2021) come già ampiamente argomentato nella sezione precedente.

B)

Diritto della ricorrente al risarcimento del danno maturato. Sussiste pertanto nel caso di specie la piena imputabilità del danno al debitore, che ha omesso le dovute verifiche e ha travisato la legge applicabile e che deve risarcire il danno alla ricorrente, come previsto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 1218 c.c., quindi la perdita e il mancato guadagno subiti.

Nel caso qui prospettato, la ricorrente ha perso non solo le retribuzioni da gennaio a giugno, ma soprattutto il punteggio per il servizio che avrebbe potuto svolgere, pari a 0,50 punti mensili per un totale di 3,50 punti (da gennaio 2022 a giugno 2022).

Si rammenta infatti che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio pari a 24 mesi.

Si tratta, nello specifico, di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo di accesso. Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta, come noto, di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

La condotta complessivamente assunta dalle amministrazioni convenute ha chiaramente cagionato alla ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto quello patrimoniale. E' infatti evidente che la stessa, a seguito dell'erronea rettifica del punteggio, ha visto



sensibilmente ridotte le possibilità di stipulare ulteriori contratti come personale ATA.

Dunque, nel caso di specie, sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Come è noto, se l'amministrazione erra nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno il diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass. Sezioni Unite sentenza n. 7842 del 1994, la responsabilità precontrattuale della PA *“è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la PA”*. Poiché la ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la stipula di nuovi contratti di lavoro (trattandosi di contratti per personale Covid rinnovati fino a marzo 2022) in assenza dei provvedimenti di rettifica del punteggio, la stessa ha diritto: la ricorrente, in assenza di recesso anticipato, avrebbe potuto maturare dal 15.12.2021 al 30.06.2022 un punteggio pari a 0,50 per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore a 15 giorni in qualità di collaboratore scolastico.

La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che l'istante non è tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso *in re ipsa* e lo commisura, in via equitativa, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze nel periodo in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5413 del 2008, sentenza n. 5822 del 2008, sentenza n. 5832 del 2008)

C)

Quantificazione del danno. La signora Di Giovanni chiede pertanto il pagamento a titolo di danno patrimoniale delle retribuzioni maturate dal 15.12.2021 al 30.06.2022 pari a complessivi **euro 5.227,02**



(1.294,31/26gg*16gg+1.294,31*3+1.294,31/26*11gg) e/o la diversa somma accertata e/ di giustizia.

Nel conteggio sono state considerate le mensilità dal 15 dicembre 2021 fino all'11 aprile, quando la ricorrente si è ricollocata percependo una retribuzione lorda mensile superiore a quella percepita come collaboratore scolastico.

Chiede altresì il risarcimento del danno in forma specifica con il riconoscimento del punteggio di servizio pari a complessivi **3,50 punti** (0,50 punti per ogni mese di lavoro quindi da dicembre 2021 – che non era stato conteggiato perché il contratto è stato interrotto prima del giorno 15 – fino a tutto giugno 2022.

Di recente anche la giurisprudenza di merito e di legittimità ha previsto il diritto al riconoscimento del punteggio che il dipendente avrebbe maturato se avesse avuto la possibilità di lavorare (così C.C. 12491 del 24.06.2020 e Tribunale di Bari sezione lavoro sentenza n.2340/2020 – **doc. 18**).

III) Istanza di estensione del contraddittorio ai terzi controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

E' evidente che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché dalla non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza.

Per tale ragione, pare opportuno a questa difesa che l'On.le Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR e dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack ovvero con le modalità che l'On.le Tribunale riterrà maggiormente congrue.

* * *

In considerazione di quanto sopra esposto la ricorrente, domiciliata e difesa come indicato in epigrafe,



CHIEDE

Voglia il Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro, fissare udienza per la discussione del presente ricorso, alla quale dovranno comparire le resistenti, previa loro costituzione a norma di legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

In via preliminare, in rito:

a) autorizzare la ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per gli anni 2021 - 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR e dell'Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack" Castellalto – Cellino (TE) ovvero con le modalità che l'On.le Tribunale riterrà maggiormente congrue;

Nel merito:

a) accertare e dichiarare in via definitiva l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del certificato di servizio del 1.12.2021, oltre che del provvedimento di rettifica del punteggio graduatoria d'Istituto III fascia per il triennio 2021 - 2024 personale ATA *prot. n. 00010643* del 9 dicembre 2021 con la quale è stata determinata la rettifica del punteggio della ricorrente da parte dell'Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso Colledara, nonché del provvedimento di rettifica del punteggio graduatoria d'Istituto III fascia per il triennio 2021 - 2024 personale ATA *prot. n. 11280/7.2.a* del 14 dicembre 2021 con la quale è stata determinata la rettifica del punteggio della ricorrente da parte dell'Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Castellalto - Cellino nonché del provvedimento *prot. n. 11335* del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto "*risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato*" con la quale è stata intimata dall'Istituto comprensivo "Margherita Hack" Castellalto - Cellino la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato



della ricorrente prot. n. 10278 stipulato in data 22 novembre 2021 con decorrenza dalla data del 15 dicembre 2021 e, per l'effetto,

b) disapplicare in via definitiva i provvedimenti di rettifica predetti, oltre che il provvedimento che dispone il recesso contrattuale indicati al punto che precede con conseguente ripristino ad ogni effetto di legge, in favore della signora Mirella Di Giovanni, del punteggio pari a assistente amministrativo 11,37 assistente tecnico 9,80, collaboratore scolastico 10,07 graduatorie di III^a fascia del personale ATA per il triennio 2021 – 2024 o in ogni caso il punteggio accertato come corretto,

c) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento delle amministrazioni resistenti e disporre il riconoscimento, ai fini giuridici, di tutto il servizio prestato dalla signora Mirella Di Giovanni presso l'Istituto comprensivo "Margherita Hack" Castellalto Cellino in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale di collaboratore scolastico per n. 36 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 22 novembre 2021 – sino al 30 dicembre 2021 e per l'effetto,

d) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso *ante tempus* dal contratto a tempo determinato predetto, quindi

d) condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla signora Mirella Di Giovanni, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e da perdita di *chance* oltre al danno alla sfera professionale, danni da determinarsi in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* e presuntivamente indicati nella somma di **euro 5.227,02 lordi** oltre che al riconoscimento dell'ulteriore punteggio di **3,50** quale risarcimento del danno in forma specifica

f) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Si deposita fascicolo contenente i seguenti atti e documenti

1. posizione personale
2. domande 2001-2021



3. contratto di lavoro
4. certificazione di convalida del 25.02.2006
5. revoca del 25.02.2006
6. convalida del 30.03.2021
7. ricerca e certificato di servizio del 1.12.2021
8. copia autentica del contratto di lavoro del 3.03.2006 non sottoscritto
9. richiesta e risposta
10. rettifica in autotutela del 9.12.2021
11. rettifica punteggio 14.12.2021
12. determina di non validità del servizio del 14.12.2021
13. revoca del contratto di lavoro
14. accesso agli atti – contratto di lavoro del 3.03.2006 – accesso agli atti
D'Alessandro-Risorgimento
15. pec legale
16. decreto MIUR del 12.01.2022
17. normativa di riferimento contratti covid
18. storico lavorativo e busta paga
19. ccnl applicato
20. ordinanza cautelare.

Ai sensi dell'art. 14 co. 2 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile, che è esente in quanto trattasi di controversia in materia di lavoro ex L. 319/1958 e succ. mod. e che è altresì esente da contributo unificato ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011, in quanto dall'ultima dichiarazione dei redditi della ricorrente risulta un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale e familiare sul reddito, inferiore ad € 35.240,04, come da dichiarazione sostitutiva della certificazione sottoscritta dalla stessa che si produce.

Teramo, 9 gennaio 2023

avv. Francesca Borsa

